II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 10 dicembre 1993**

**che approva una modifica del programma di riconversione varietale per il luppolo presentato dalla Repubblica federale di Germania a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio**

**(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(93/675/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3338/92 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 718/93 [4], in particolare l'articolo 3,

considerando che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2997/87, il 28 marzo 1988 la Repubblica federale di Germania ha presentato alla Commissione un programma di riconversione varietale per il luppolo; che questo programma, nella versione modificata il 3 luglio 1989, è stato approvato con decisione 89/482/CEE della Commissione [5];

considerando che il 22 dicembre 1989 la Repubblica federale di Germania ha presentato delle modifiche al programma; che ulteriori modifiche sono state decise il 4 maggio 1990 e approvate con decisione 90/341/CEE [6];

considerando che l'8 gennaio 1993 la Repubblica federale di Germania ha trasmesso alla Commissione alcune modifiche del programma, che sono state approvate con la decisione 93/220/CEE [7];

considerando che la Repubblica federale di Germania ha successivamente trasmesso alla Commissione, il 20 ottobre 1993, nuove modifiche allo stesso programma;

considerando che le modifiche proposte riguardano in particolare la ripartizione dei 4,2 ettari non utilizzati dall'associazione di produttori Spalt, tra due altre associazioni di produttori, mentre la gamma delle varietà verso le quali è effettuata la riconversione ha subito solo variazioni minori;

considerando che il programma, nella sua versione modificata, rispetta gli obiettivi perseguiti dal regolamento in causa e contiene i dati richiesti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3889/87;

considerando che il programma presentato dalla Repubblica federale di Germania non prevede alcun contributo finanziario a carico del bilancio nazionale;

[1] GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.
[2] GU n. L 336 del 20. 11. 1992, pag. 3.
[3] GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 41.
[4] GU n. L 74 del 27. 3. 1993, pag. 46.
[5] GU n. L 235 del 12. 8. 1989, pag. 33.
[6] GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 46.
[7] GU n. L 94 del 20. 4. 1993, pag. 33.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvata la modifica del programma di riconversione varietale nel settore del luppolo, presentata in base al regolamento (CEE) n. 2997/87 dalla Repubblica federale di Germania il 20 ottobre 1993. Gli elementi principali di tale programma sono riportati in allegato.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania informa la Commissione ogni sei mesi sullo svolgimento del programma.

*Articolo 3*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**1. Elenco delle associazioni di produttori cui si applica il programma**

— Hopfenverwertungsgenossenschaft Spalt e.G.,

— Hopfenverwertungsgenossenschaft Hallertau e.G.,

— Hopfenverwertungsgenossenschaft Jura e.G.,

— Hopfenverwertungsgenossenschaft Elbe-Saale e.G.

**2. Durata del programma**

Dal 1° aprile 1988 al 31 dicembre 1994.

Gli ultimi impianti devono essere effettuati prima del 31 dicembre 1994.

**3. Superfici coperte dal programma**

| | | |
|---|---|---|
| HVG Spalt e.G. | 10,8 ha | (1) |
| HVG Hallertau e.G. | 762,0 ha | (2) |
| HVG Jura e.G. | 27,2 ha | (2) |
| HVG Elbe-Saale e.G. | 200,0 ha | (3) |
| Totale | 1 000,0 ha | |

**4. Varietà scelte per la riconversione e superfici interessate**

*(in ha)*

| Varietà aromatiche | | Varietà « Super-alfa » (*) | |
|---|---|---|---|
| Hallertauer | 0,5 | Nugget | 163,5 |
| Spalter | 2,0 | Target | 40,9 |
| Hersbrucker Spät | 176,5 | Hallertauer Magnum | 365,4 |
| Hallertauer Tradition | 88,3 | Galena | 0,6 |
| Spalter Select | 141,2 | | |
| Perle | 21,0 | | |
| Totale | 429,5 | Totale | 570,5 |

(*) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87 e dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3889/87.

(1) Conclusosi nel marzo 1991.
(2) Si concluderà alla fine del 1993.
(3) Si concluderà alla fine del 1994.